

**"Le leggi Razziali in Italia:1938-1945"
Quaderni Museo Storico della città di
Bergamo, n°17**

**a cura di Mauro Gelfi
direttore del Museo Storico di Bergamo**

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI TRASCRITTI IN QUESTO QUADERNO

RD-L 5 settembre 1938, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GU n. 209, 13 settembre 1938).

Dai primi giorni del gennaio 1938 si scatena una forte campagna contro la presenza di studenti e laureati ebrei in Italia. Scrive il periodico *Camicia Nera*: *Si dovrebbero chiudere le porte delle Università italiane per i nuovi aspiranti stranieri ebrei. Si dovrebbe rendere difficile ai laureati o laureandi stranieri ebrei di esercitare la professione in Italia. A tal fine bisognerebbe negar loro la cittadinanza italiana, indipendentemente dal numero di anni passati nel nostro paese.*

Nel luglio viene vietata agli ebrei stranieri l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado a partire dall'anno scolastico 1938-1939. Scrive il 2 settembre giornale fascista *Il Tevere*: *Si è cominciato con gli ebrei stranieri... Restano gli ebrei cosiddetti italiani... Anche la sorte di questi stranieri è segnata.*

La legge del 5 settembre qui riportata segna il primo passo della politica legislativa antisemita italiana. Con l'articolo 1 è vietato agli insegnanti ebrei di esercitare la professione e con l'articolo 2 agli studenti di frequentare le scuole.

RD-L 5 settembre 1938, n. 1539

Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GU n. 231, 8 ottobre 1938).

Il 14 luglio 1938 un gruppo di "scienziati" (Lino Businco, Lidio Cipriani, Leone Franzi, Guido Landra, Marcello Ricci, Arturo Donaggio, Nicola Pende, Franco Savorgnan, Dabato Visco, Edoardo Zavattari) pubblica il *Manifesto degli scienziati razzisti*¹. In esso si afferma che *la esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi.* Dopo aver teorizzato che l'italiano è una "razza" a se stante e comunque appartenente al ceppo *ariano-nordico*, per il *Manifesto*, è *necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei d'Europa (occidentali) da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra.* Sugli ebrei gli "scienziati" si esprimono con massima chiarezza: *Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani.*

Alla testa del Consiglio superiore per la demografia e la razza è posto il prefetto Antonio La Pera; i primi compiti del Consiglio sono quelli di attuare un censimento di tutti gli ebrei presenti in Italia e creare le basi per la determinazione dei beni mobili e immobili degli ebrei. Il 5 agosto 1938, viene preannunciato il censimento, che prende avvio due settimane più tardi²

RD-L 17 novembre 1938, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GU n. 264, 19 novembre 1938).

¹ Il manifesto è pubblicato anche nel già citato volume di Renzo De Felice

² Sull'argomento, cfr. Michele Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi razziali*, Torino, Silvio Zamorani ed., 1994

Il Gran Consiglio del fascismo, riunitosi la notte tra il 6 e il 7 ottobre 1938, elabora le linee programmatiche della politica antisemita italiana, trasformate poi in legge il 17 novembre. Si esprimono a favore dei provvedimenti i seguenti membri del Gran Consiglio: Mussolini, Acerbo, Alfieri, Angelini, Bottai, Buffarini-Guidi, Cianetti, Costanzo Ciano, Galeazzo Ciano, De Stefani, Di Revel, Farinacci, Grandi, Lantini, Marinelli, Muzzarini, Rossoni, Russo, Solmi, Starace, Tringali e Volpi. Esprimono perplessità (soprattutto volte a difendere gli ebrei insigniti di medaglie durante la prima guerra mondiale): Balbo, De Bono, Federzoni.

RD-L 15 novembre 1938, n. 1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (GU n. 272, 29 novembre 1938).

Questa disposizione normativa riprende quella del 5 settembre 1938, entrando nel merito di alcuni problemi relativi all'istituzione di scuole per soli studenti ebrei. Inoltre, l'articolo 4 vieta l'adozione di *libri di testo di autori di razza ebraica*.

RD 21 novembre 1938, n. 2154

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista (GU n. 36, 13 febbraio 1939).

Secondo i dati raccolti da De Felice, ma ritenuti attendibili dalla stragrande maggioranza degli storici, 230 sono gli ebrei che partecipano alla marcia su Roma e 746 gli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima della presa del potere. Complessivamente, alla data dell'entrata in vigore delle leggi antisemite, circa 10.300 sono gli ebrei iscritti al partito. Se il dato riguardante i partecipanti alla marcia su Roma può essere significativo, con maggior cautela va trattato il dato complessivo, in quanto bisogna pur sempre ricordare che la tessera al P.N.F. diventa un requisito fondamentale per poter lavorare.

Emblematiche a tal riguardo le vicende di Achille Viterbi, medico ebreo bergamasco (nato a Mantova il 22 dicembre 1881), oculista con la libera docenza all'Ospedale Maggiore di Bergamo, iscrittosi al Partito Nazionale Fascista il 24 marzo 1933³ e poi, dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali, costretto ad emigrare negli Stati Uniti d'America.

RD-L 22 dicembre 1938, n. 2111

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica (GU n. 30, 6 febbraio 1939).

RD-L 9 febbraio 1939, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà; immobiliare e di attività; industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GU n. 35, 11 febbraio 1939)

Con questa disposizione legislativa il fascismo colpisce i patrimoni ebraici e attua un notevole trasferimento di capitali, attraverso l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobili, verso lo Stato. Ancor più pesante è l'obbligo di alienare entro sei mesi tutte le aziende⁴

³ Cfr. Confederazione fascista dei professionisti e artisti-Sindacato provinciale fascista dei medici, *Albo dei medici Chirurghi*, Bergamo, 1937, in Archivio del Museo storico della Città, fondo Casile-Codenotti.

⁴ Per l'elenco delle industrie cfr. *Gazzetta Ufficiale*, 1939, nn. 184, 189, 266, 273, 276, 277, 287, 293, 294, 298

interessate alla difesa nazionale e *quelle impieganti cento o più persone e di reinvestire il prezzo ricavato in titoli nominativi di consolidato.*

RD 27 marzo 1939, n. 665

Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (GU n. 110, 10 maggio 1939).

L 29 giugno 1939, n. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (GU n. 179, 2 agosto 1939).

L 13 luglio 1939, n. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GU n. 179, 2 agosto 1939).

L 28 settembre 1940, n. 1403

Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GU n. 245, 18 ottobre 1940).

L 23 settembre 1940, n. 1459

Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GU n. 256, 31 ottobre 1940).

L 24 febbraio 1941, n. 158

Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti (GU n. 79, 2 aprile 1941).

L 19 aprile 1942, n. 517

Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GU n. 126, 28 maggio 1942).

Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, le normative antisemite e la repressione poliziesca diventa sempre più acuta e colpiscono anche gli *ebrei discriminati*. Tra le tante disposizioni, questa che pubblichiamo appare non solo tra le più odiose, ma anche tra quelle che rivelano un più accentuato spirito fobico da parte dei governanti fascisti. Escludere le opere *alle quali concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica* significa certamente privare la cultura italiana ed europea di contributi ed espressioni fondamentali.

DLD 4 gennaio 1944, n. 2

Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica (GU-RSI n. 6, 10 gennaio 1944).

Dopo l'otto settembre 1943, la Repubblica Sociale Italiana, con le proprie strutture repressive "statali" e "volontarie", e l'esercito e la polizia tedesca scatenano una vera e propria caccia all'ebreo. Alla fine della guerra, gli ebrei italiani deportati nei campi di

concentramento e/o di sterminio furono 7.495, 6.885 furono uccisi e solo 610 si salvarono⁵.

Alla legge qui pubblicata seguì un apposito ordine del Ministero dell'Interno in data 17 gennaio 1944 che consentì *l'apertura degli scomparti e dei depositi chiusi presso le banche* appartenenti ad ebrei e il 2 marzo il sequestro delle opere d'arte.

Inoltre, con una ulteriore circolare del Ministro delle finanze Pellegrini⁶ del 15 settembre 1944, vengono dichiarate nulle le donazione compiute da ebrei ad *ariani*, a meno che non si siano risolte in un *reale e definitivo spossessamento dell'ebreo*.

Secondo i dati raccolti da Renzo De Felice presso l'archivio centrale dello Stato, alla data del 31 dicembre 1944 erano stati trasmessi all'EGELI 6.768 decreti di confisca, *in base ai quali la RSI era entrata in possesso di terreni per oltre 855 milioni, di fabbricati per oltre 198 milioni (valori calcolati in base ai prezzi medi di vendita relativi al 1940), di titoli industriali e diversi per 731 milioni e più, di titoli di stato per oltre 36 milioni e di 75.089.047,90 lire in contanti, oltre ad altri titoli le cui quotazioni non era stato possibile valutare, oltre ancora a 182 aziende industriali e commerciali delle quali non era stato ancora stabilito il valore e a una massa ingente di beni (mobilio, preziosi, biancheria, merci varie) il cui valore il ministero delle finanze non credeva di poter stabilire che in sede di realizzo*.

Per una ricostruzione esemplificativa delle procedure di sequestro dei beni in sede locale è disponibile presso il Museo il fondo Sacerdote.

DLD 31 marzo 1944, n. 109

Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (GU-RSI n. 81, 6 aprile 1944).

Dalla circolare n. 107 del 21 giugno 1944⁷ si apprende che l'EGELI, *ente sequestratore*, ha la propria sede a San Pellegrino

DM 30 dicembre 1944, n. 1036

Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale (GU-RSI n. 58, 10 marzo 1945).

DLD 28 febbraio 1945, n. 47

Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza (GU-RSI n. 52, 3 marzo 1945).

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. 1 settembre 1938

Provvedimenti per la difesa della razza italiana. 22 dicembre 1938

Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici. 20 giugno 1941

Questioni ebraiche varie-Massime. Aprile 1942

Circolare. 30 novembre 1943

⁵ Cfr. Renzo De Felice, *op. cit.*, p. 524

⁶ Circolare n. 92 del 15 settembre 1944, in Archivio di Stato di Bergamo, *Ebrei e germanici*, serie II-VI

⁷ Circolare n. 107 del 21 giugno 1944, in Archivio di Stato di Bergamo, *Ebrei e germanici*, serie II-VI

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100; Ritenuta la necessita assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938 - XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938 - XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Di Revel

Visto, *il guardasigilli*: SOLMI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76 - MANCINI

REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1539

Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2

Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

il direttore generale per la Demografia e la razza;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;

il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;

i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 402, foglio 26. - Mancini

Circolare 22/12/1938 Prot. 9270/Demografia e Razza - R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. 19-XI-1938 (XVII)- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 264 REGIO DECRETO - LEGGE 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. , n. 2, della legge 31 gennaio 1936 - IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenete ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929 - VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7

L'ufficiale di stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente. CAPO II Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8

Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di

razza ebraica, che alla data del 1° ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto - legge 18 novembre 1929 - VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto - legge 5 ottobre 1936 - XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14

Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemeritenze, da valutarsi a termini dell'art. 16. Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16

Per la valutazione delle speciali benemeritenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Per il periodo di tre mesi di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengano alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.

Gli Enti nei cui confronti sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939 - XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931 - IX, n. 773.

Art. 25

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938 - XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere della Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi -

Di Revel - Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 - XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - Mancini

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n.1779.

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R.

decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da Autorità ecclesiastiche.

Art. 4

Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6

Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9

Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'intero siano state riconosciute le benemeritenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica di Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1 gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni degli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12

I regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, 1630, sono abrogati. E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai- Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938 - XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 99. - Mancini

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, e norme per l'ordinamento del partito Nazionale Fascista; Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista; Udito il Gran Consiglio del Fascismo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 8 dello statuto del Partito nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente: "La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P. N. F. "Non possono essere iscritti al P. N. F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica".

Omissis

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 35. - Mancini

REGIO DECRETO - LEGGE 22 dicembre 1938 - XVII, n. 2111.

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni ; Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni; Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1519, recante tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-VI, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni; Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni; Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica; Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562; Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della "Sezione per assegni vitalizi" dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito. La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età. Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente. All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo. Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Art. 4

Gli ufficiali del regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di "fuori quadro", "congedo speciale", fuori organico, "aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio", "congedo provvisorio" e "ausiliaria", appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.

Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.

La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, iscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, iscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.

L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2,3,4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferma, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.

I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.

Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a), dell'art. 12 del regio decreto-legge 1 luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12

Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14

i graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli incorso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.

Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del copro degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia

degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII.

Art. 17

Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio.

Art. 18

Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 12 - Mancini

REGIO DECRETO - LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

Limitazioni della proprietà immobiliare

Capo I.

Disposizioni generali

Art. 1

Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere a) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;

b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3

Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell'azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;

b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;

c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4

La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5

Fino alla determinazione definitiva dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.

Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Le locazioni stipulate in ordine ai bei medesimi, posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6

In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.

Art. 7

Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:

- a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
- b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;
- c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
- d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.

Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo seguente.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente ufficio di stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.

Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10

Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera d).

Capo II
Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 11

E' istituito un Ente denominato "Ente di gestione e liquidazione immobiliare" avente sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4. All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, dall'ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 12

Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente art. 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo III

Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare

Art. 13

I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Se siano residenti all'estero, la denuncia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denuncia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.

Il R. Consolato cui la denuncia sia stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.

La denuncia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto.

Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denuncia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

Nei casi di mancata denuncia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all'accertamento.

Art. 14

Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denuncia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15

Colui che, essendo obbligato a presentare denuncia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare

incertezza su di un immobile denunciato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16

L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunciante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17

L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:

- a) l'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;
- b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;
- c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quella risultante dai registri catastali.

Art. 18

L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità
L'attestazione è trascritta.

Art. 19

Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denuncia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.

I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.

Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla legge.

Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20

L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.

Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21

L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne dà notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denuncia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunciante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e

liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.

L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22

L'Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunciante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:

- a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;
- b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;
- c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).

Capo IV

Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni.

Art. 23

In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

- 2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;
- 3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.

Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.

I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.

Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24

Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il denunciante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

- a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
- b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
- c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.

La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall'art. 494, n. 4 del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25

Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.

Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.

Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

Capo V

Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di gestione e liquidazione

Art. 26

Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.

Il decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.

Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.

Art. 27

I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28

Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'art. 18.

Art. 29

I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30

Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.

Art. 31

Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

Capo VI

Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori

Sezione I - Certificati speciali

Art. 32

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33

I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.

Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da

emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34

L'Ente ha facoltà :

- a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;
- b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35

Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

Sezione II - Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

Art. 36

Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.

Gli interessi del 4 % a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 37

Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.

L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta un immobile.

Art. 38

Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:

- a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
- b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il relativo pagamento è fatto in contanti.

Capo VII

Gestione e vendita dei beni trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 39

La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità

Art. 40

I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41

Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.

Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

Capo VIII

Restituzione degli immobili

Art. 42

Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purché non sia stato venduto dall'Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.

Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; b) al denunziante, se la denuncia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto art. 8.

Art. 43

Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti all'Ente.

Capo IX

Aumenti di patrimonio immobiliare

Art. 44

I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denuncia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La denuncia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all'estero.

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.

E' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.

Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.

E' applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.

A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denuncia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell'art. 15.

Art. 45

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:

- a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà
- b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
- c) le nuove costruzioni edilizie;
- d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive immobiliari;
- e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili. Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti dell'estimo o d'imponibile verificatisi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.

Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 46

Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denuncia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

TITOLO II

Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali

Capo I.

Denuncia delle aziende

Art. 47

I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunciare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:

- a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;
- b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denuncia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani.

Art. 48

La denuncia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denuncia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.

La denuncia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto.

Capo II

Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi

Art. 49

Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunce presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denuncia procederà ad accertamenti d'ufficio.

Art. 50

Colui che, essendo obbligato a presentare denuncia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denuncia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51

Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano di razza ebraica.

Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52

Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:

- a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;
- b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
- c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso di denunce di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denuncia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53

Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.

Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.

Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Capo III

Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione.

Art. 54

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

Capo IV

Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende

Art. 56

Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.

Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57

Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.

In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche, con provvedimento insindacabile, disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58

Il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.

Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.

Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.

Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59

Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 61

Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.

Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevataria e il terzo con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.

Nell'atto di opposizione deve, a pena dell'inammissibilità, essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.

Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62

Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.

Il trasferimento dell'azienda può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.

Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63

Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 64

La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.

Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.

Art. 65

L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2#176; comma. Compite dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.

L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66

La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67

Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:

- a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino di razza ebraica, il gestore viene sostituito;
- b) nel caso di dichiarazione di fallimento;
- c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
- d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità che lo ha nominato.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

Capo V

Disposizioni varie

Art. 68

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.

I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.

1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47..

Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69

Le amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti d'appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.

La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante.

Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70

Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.

Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71

Se le aziende comprese nella categoria a) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera c) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunciare entro novanta giorni le avvenute variazioni.

Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunciare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.

Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Art. 72

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73

Le denunce e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 22 ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d'iscrizione, come fatte nell'interesse dello Stato.

Art. 74

Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75

Gli atti di retrocessione dei beni immobili dell'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77

Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'art. 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 79

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 80

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 32. - Mancini.

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665

Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Detto statuto, composto di n. 26 articoli, sarà d'ordine Nostro firmato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 409, foglio 26. - Mancini

Statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 1

E' costituito, con sede in Roma, un ente denominato "Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare" (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica. L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso. Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2

L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio d'amministrazione;

la Giunta esecutiva;

Art. 4

Il presidente è nominato con decreto del DUCE, proposta del Ministro per le finanze, per un triennio e può essere confermato. Egli è capo dell'Amministrazione dell'Ente e ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.

Il presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti. In caso di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il presidente è coadiuvato dal vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di nove membri nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato:

- un consigliere su proposta del Ministro per le finanze;
- un consigliere su proposta del Ministro per l'interno;
- un consigliere su proposta del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato;
- un consigliere su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
- un consigliere su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
- un consigliere su proposta del Ministro per corporazioni;
- un consigliere su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
- un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli agricoltori;
- un - consigliere su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

I Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le indennità assegnate al presidente e ai competenti il Consiglio di amministrazione;

Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario;

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le finanze, per stabilire la consistenza numerica del personale, nonché le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di cinque membri, fra i quali il presidente e il vice presidente.

Assiste alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

- a) sulla formazione del bilancio;

- b) sulla emissioni di certificati di cui all'art. 13;
- c) sulla emissione dei titoli obbligazionari di cui all'art. 15;
- d) sulla delega ad Istituti di credito fondiario a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, e convenzioni relative;
- e) sugli atti indicati nell'art. 16.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticati con la firma del presidente e del segretario.

Le deliberazioni prese dal presidente, in via di urgenza a norma dell'art. 4, sono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del presidente, il segretario del Consiglio di amministrazione può, con l'autorizzazione del presidente, rilasciare copie od estratti.

Art. 12

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Uno dei sindaci effettivi è: scelto fra i magistrati della Corte dei conti ed ha funzioni di presidente; uno è nominato su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio sulla gestione dell'Ente.

Art. 13

L'Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i beni trasferiti all'Ente stesso, a norma degli articoli 26 e 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati fruttano l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, tenuto conto dell'eventuale parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell'art. 36 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati sono trentennali a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e allo scadere del triennio saranno ritirati ed annullati a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge anzidetto.

I titoli anzidetti portano la firma del presidente dell'Ente e del presidente del Collegio sindacale, sono segnati col bollo a secco dell'Ente e portano la dicitura: "Il presente certificato è garantito dai beni costituenti il patrimonio immobiliare dell'E.G.E.L.I. e dal fondo titoli costituito a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126".

Art. 14

I certificati speciali di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone di razza ebraica.

E' vietata al loro cessione, per atto tra vivi, a persone non appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, può essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero derivante da fatto illecito.

Art. 15

L'ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore, fruttanti l'interesse del 4 %, pagabile in due semestralità posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Tali titoli sono destinati esclusivamente a sostituire, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i certificati speciali, dei quali conservano la scadenza.

Art. 16

Nel caso di comprovata necessità del titolare, l'Ente ha facoltà di effettuare operazioni di anticipazione sui certificati, a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze.

L'Ente ha altresì facoltà di riscattare i certificati speciali da esso emessi, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 17

Il pagamento degli interessi avviene presso gli Istituti indicati dal Consiglio di amministrazione, dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 18

L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro per le finanze il bilancio dell'Ente accompagnandolo con una particolareggiata relazione sull'attività svolta.

Art. 19

Il prezzo netto risultante dall'applicazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, rappresenta il valore di carico degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26 del R. decreto-legge stesso.

Art. 20

All'inizio di ogni esercizio l'Ente sottopone al Ministro per le finanze, per l'approvazione, il piano generale delle vendite di beni immobili che si propone di effettuare durante l'esercizio medesimo, accompagnandolo con una documentata relazione.

Il Ministro per le finanze può, inoltre, autorizzare la vendita di determinati immobili stabilendone le modalità.

Le vendite sono, di regola, fatte per contanti. In casi particolari, l'Ente può, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, concedere dilazioni per il pagamento del prezzo.

Art. 21

I ricavi netti delle vendite degli immobili di proprietà dell'Ente sono tenuti contabilmente in evidenza e versati mensilmente al Tesoro dello Stato per essere investiti, a mezzo del contabile per il Portafoglio, in titoli del debito pubblico, a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126. Tali titoli, di pertinenza del Tesoro che ne riscuote i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, sono custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

Art. 22

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali e di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi. Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio dell'entrata dello Stato, dopo l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 40 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 23

L'Ente tiene separata contabilità della gestione realizzati, registrando partitamente l'importo dei valori realizzati durante ciascun esercizio mediante l'alienazione dei beni di pertinenza dell'Ente rispetto al prezzo di carico in bilancio determinato a norma dell'art. 19 e maggiorato delle spese di carattere patrimoniale occorse per la conservazione, riparazioni e migliorie dei beni di proprietà dell'Ente, e non considerate nel conto spese e proventi di cui all'art. 22.

In base alle risultanze di cui sopra, per ciascun quinquennio è determinata la situazione patrimoniale, la quale, accompagnata da una relazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 24

Un mese prima di ciascuna scadenza delle semestralità dei certificati speciali e dei titoli obbligazionari, l'Ente ne comunica al tesoro dello Stato l'ammontare complessivo e l'elenco degli istituti autorizzati al relativo pagamento.

Art. 25

Gli uffici dell'Ente sono retti dal direttore generale.

La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26

E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquisire beni dell'Ente e, comunque, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.

Visto l'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze

Di Revel

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaio.

Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l'esercizio della professione di giornalista.

Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.

Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.

Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.

Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6

E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni degli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.

I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.

La denuncia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica.

Ove la denuncia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.

La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.

La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

Capo II

Degli elenchi speciali e delle condizioni per esserci iscritti.

Art. 7

Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.

Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.

Art. 8

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
- c) avere residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
- d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

Art. 10

Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.

Non; parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11

Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
- e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
- f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1937-IX, n. 773;
- g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

Art. 12

Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte d'appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.

Essa ha sede presso al Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è composta di sei membri,

rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 13

I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14

La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15

Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

Capo III

Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali

Art. 17

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18

La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:

1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi nell'esercizio della professione;

2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura;

b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

c) cancellazione dall'elenco.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri.

I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19

La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per i motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato? Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:

- a) di perdita della cittadinanza;
- b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
- c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.

Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.

Art. 20

La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale.

L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.

La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Capo IV

Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali.

Art. 21

L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
- b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;
- c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile e in locali da questi dipendenti.

Art. 22

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26

L'esercizio di attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo.

Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.

Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.

E' tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.

Art. 28

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29

I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.

Art. 30

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposta dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto di impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 31

Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra professioni di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32

Il Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33

Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 34

Per tutto quanto è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

Art. 35

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Starace - Solmi -
Di Revel - Cobolli-Gigli -
Rossoni - Lantini - Alfieri

Visto il Guardasigilli: Grandi

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficiario alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica. La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

Art. 2

I cittadini appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

Art. 3

I cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

Art. 4

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Art. 5

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e la giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa. I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunci della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia, con provvedimento insindacabile. Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi

3852/3853 28 settembre 1940 (XVIII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 245

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403

Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il contributo annuo di L. 11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459

Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3 - "I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi".

Art. 4 - "I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158

Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all'art. 12 del decreto medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

Mussolini

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517

Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

Art. 2

Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.

Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

Art. 3

E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione di film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare ed utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di post sincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

Art. 4

Per i film da importare dall'estero l'Ente nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto di film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.

A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.

Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.

Art. 5

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.

Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Tali elenchi sono pubblici.

Art. 6

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7

Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Pavolini - Grandi

Visto il Guardasigilli: Grandi

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2

IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A :

Art. 1

I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto-legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:

- a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
- c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Art. 2

I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta sulla quale risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.

La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.

Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato.

Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciale da essi ivi esercitate.

Art. 3

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell'art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.

Art. 4

Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 5

E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debentrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto.

E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la disposizione di cui al citato articolo 8.

Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito.

Art. 6

E' nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno.

Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, né per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.

Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 3 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre 1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni ed i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali.

Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.

Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno d'intesa con quello delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 7

I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 8

Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa.

Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della provincia all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.

Altra copia del decreto, con le corrispondenti denunce, è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze.

Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di precetto. Il decreto è: immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi-ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell'espropriato.

Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C. P. C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.

Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.

Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

Art. 9

I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943.

Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

- 1) L'ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione;
- 2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che siano loro dovuti;
- 3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua gestione;
- 4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
- 5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato.

Art. 10

Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Capo della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti o aziende di credito.

L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.

Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà tosto notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrica dello scomparto o del deposito.

Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 11

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge.

Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Art. 12

Fino a quando non ne verrà, effettuata la vendita ai sensi dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 13

La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze.

La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell'intero prezzo.

Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 14

I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da trasciversi nel bilancio dell'entrata.

Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15

Le somme rimosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale recupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche.

Art. 16

Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 30.000 (trentamila).

Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

Art. 17

Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di

razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.

Art. 18

Chiunque compie atti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila).

Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

Art. 19

Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate.

Art. 20

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine, ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 21

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1941-XXII.

M U S S O L I N I

V. Il Guardasigilli: Pisenti

Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII

Atti Governo - Reg. 2, foglio 14.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109

Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare

IL D U C E
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;

Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;

Visti il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizioni riguardante i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;

Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante le acquisizioni dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;

Ritenuta la necessità di modificare detto statuto, in relazione ai nuovi compiti affidati coi suindicati provvedimenti legislativi all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Su proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A:

Art. 1

L'art. 11 del decreto 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente: "E' istituito un Ente denominato "Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare" con il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione e alla vendita dei beni immobiliari con le loro pertinenze, di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di L. 20 milioni da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero stesso. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da altri otto componenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze e cioè:

- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l'Esercizio del Credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono nominati tre sindaci effettivi, dei quali uno scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti. Con lo stesso decreto sono pure nominati due sindaci supplenti.

Il bilancio da compilarsi dall'Ente alla fine di ciascun esercizio annuale è sottoposto all'approvazione del Ministro per le Finanze.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato".

Art. 2

Il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare è abrogato.

Lo statuto stesso viene sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 17 articoli.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare a tale statuto le modifiche che si rendessero in seguito necessarie.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 31 marzo 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V. il Guardasigilli: Pisenti

Statuto dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare

Art. 1

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari, con le loro pertinenze di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.

L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni, da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze, sul bilancio del Ministero stesso.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all'uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività.

L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a San Pellegrino Terme.

Art. 2

L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva.

Art. 4

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un triennio, e può essere confermato.

Egli è a capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi.

Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:

- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l'Esercizio del Credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne dà tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 componenti.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di tre membri fra i quali il Presidente.

Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

- a) sulla formazione del bilancio;
- b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell'Ente ad Istituti od a privati.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell'art. 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione può, con l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.

Art. 11

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti.

La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto: assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.

Art. 12

L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente, accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta.

Art. 13

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel conto spese e proventi.

Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l'approvazione del bilancio.

I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Art. 14

La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dell'Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.

Art. 16

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario, all'Amministrazione dello Stato; per la notificazione ad istanza dell'Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell'interesse dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Le tasse di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:

a) alla aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L. 5.000;

b) alla aliquota fissa del 10% oltre il valore di L. 5.000.

La tassa di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.

Art. 17

Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.

I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V. Il Guardasigilli: Pisenti.

294 10-III-1945 (XXIII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 58

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XVIII, n. 1036

**Modifica dello Statuto dell'E. G. E. L. I. ed istituzione del posto di Direttore Generale
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;

Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;

Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizioni riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;

Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la requisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;

Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, che approva lo Statuto e il regolamento dell'Ente;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, relativo all'adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall'Ente;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell'Ente per disporre l'istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;

Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII, N; 41, relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo;

D e c r e t a :

Art. 1

Lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, è sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 18 articoli.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e sarà previa registrazione alla Corte dei Conti ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 316, addì 30 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro: Pellegrini

V. Il Guardasigilli: Pisenti

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 febbraio 1945-XXIII
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 15.*

Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare

Art. 1 - L'Ente di Gestione e Liquidazioni Immobiliari ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita dei beni immobiliari, con le loro pertinenze, di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.

L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di L. 20 milioni da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero stesso.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli istituti all'uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività

L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a S. Pellegrino Terme.

Art. 2 - L'E. G. E. L. I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini;

Art. 3 - Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la Giunta esecutiva, il Direttore Generale.

Art. 4 - Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un triennio, e può essere confermato.

Egli è a capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi.

Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5 - Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:

- 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;
- 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
- 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per demografia e razza;
- 1 consigliere su proposta del Segretario del P. F. R., Ministro Segretario di Stato;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;
- 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia corporativa.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.

Designa al Ministro per le Finanze, per la nomina, il Direttore Generale dell'Ente e ne fissa la retribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne dà tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è tenuta ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.

Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri compreso fra essi il Presidente e, in caso di assenza o legittimo impedimento, il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9 - La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

a) sulla formazione del bilancio;

b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell'Ente quando le deleghe non sono limitate a singole gestioni, specificatamente indicate, di determinati beni o aziende, ma si riferiscono, invece, a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell'art. 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione può, con l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.

Art. 11 - Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti.

La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto: assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle Società Commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.

Art. 12 - L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente, accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta.

Art. 13 - I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel conto spese e proventi.

Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l'approvazione del bilancio.

I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Art. 14 - Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato, regge gli uffici dell'Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente. Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottare nei confronti del personale e dell'andamento del servizio.

Art. 15 - La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria. I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dell'Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.

Art. 17 - L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario, all'Amministrazione dello Stato; per la notificazione ad istanza dell'Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell'interesse dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle Amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:

- a) alla aliquota dell'1,50% fino al valore di L. 5.000;
- b) alla aliquota del 10% oltre il valore di L. 5.000.

Le imposte di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.

Art. 18 - Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all'ente di gestione e liquidazione immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.

I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Il Ministro per le Finanze: Pellegrini

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. [La presente circolare riservata anticipa il R. decreto-legge del 5 settembre 1938]

Roma, 1 settembre 1938 - Anno XVI

Ministero dell'Educazione Nazionale - Gabinetto

*All'On.le Ministero dell'Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Roma*

Prot. N 12722. Riservata

OGGETTO: Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza.

Giusta la richiesta avanzata da codesto On.le Ministero con nota dell'11 corrente [recte: agosto], si comunicano le direttive impartite ed i provvedimenti finora adottati da questo Ministero in materia di difesa della razza.

Per quanto concerne il corpo insegnante, si è vietato, con la circolare n. 12336 del 9 corrente [recte: agosto], che si allega in copia, il conferimento delle supplenze e degli incarichi per il nuovo anno scolastico, nelle scuole elementari e medie, ad insegnanti di razza ebraica.

Lo stesso criterio di esclusione sarà adottato nei confronti degli aspiranti ad incarichi universitari, quando si tratterà di approvare le proposte già avanzate al riguardo, ai sensi delle disposizioni in vigore, dalle Università del Regno.

Per quanto concerne gli scolari, è stato disposto, con circolare n. 12495 del 18 agosto u.s. (allegata in copia), il divieto di iscrizione ad ogni ordine di scuole degli studenti stranieri ebrei anche se abbiano frequentato le nostre scuole negli anni precedenti.

Con circolari n. 12380 del 12 agosto u.s. e n. 12608 del 24 successivo (allegate in copia) è stato disposto il divieto di adozione nelle scuole medie ed elementari di libri di testo di autori di razza ebraica, precisando le modalità con cui dovrà procedersi alla eventuale sostituzione di testi già adottati dal Consiglio dei professori dei singoli Istituti.

Per quanto riguarda la partecipazione di studiosi italiani a congressi e manifestazioni culturali all'estero, si è disposto, con circolare n. 5680 in data 3 agosto u.s. (allegata in copia) diretta ai rettori delle Università, che solo i cittadini di razza italiana potranno, sia a titolo ufficiale che privato, prendervi parte.

Si è infine disposto, a mezzo della circolare n. 12336 in data 9 agosto (pure unita in copia), il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini dell'appartenenza o meno alla razza ebraica: il personale è tenuto a riempire e sottoscrivere la scheda di censimento, di cui si unisce qui un esemplare.

Si è anche provveduto, con circolari dirette alle autorità scolastiche dipendenti, ad illustrare i fini e l'importanza della rivista "La Difesa della Razza", in modo da diffonderla tra la gioventù studiosa ed invitare questa ad interessarsi ai problemi della tutela della stirpe.

Si fa riserva di dar comunicazione di ulteriori provvedimenti.

D'ordine del Ministero
il Capo del Gabinetto
Calamaro

Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 15, sf.c.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 172-173

Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GU n. 264, 19 novembre 1938)

Roma, li 22 Dicembre 1938 -

Il Ministro dell'Interno

*Alle Direzioni Generali del Ministero dell'Interno
A S. E. il Governatore di Roma
Alle LL.EE. i Prefetti del Regno*

e per notizia:

*All'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A S. E. il Segretario del P. N. F. Ministro
Segretario di Stato*

N. 9270/ Demografia e Razza

OGGETTO: R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Il giorno 4 corrente è entrato in vigore il R.D.L. 11 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Allo scopo di dare direttive precise ed uniformi agli uffici, ai quali sono assegnati compiti per l'attuazione del provvedimento in parola, si ritiene opportuno, dopo le necessarie intese con gli altri Ministeri interessati, fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire norme provvisorie di esecuzione, in attesa del regolamento.

Tutte le disposizioni contenute nel capo I, concernente provvedimenti relativi al matrimonio, sono d'immediata attuazione:

Art. 1 - La sanzione della nullità stabilita dall'art. 1 - tenuto conto del divieto fatto all'Ufficiale dello Stato Civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo - può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui, non risultando, per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione.

Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un Ministro del Culto cattolico, perché l'art. 6 della legge fa divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.

Nell'uno e nell'altro caso la nullità può essere fatta valere anche d'ufficio, dal Pubblico Ministero.

Art. 2 e 4 - L'obbligo del preventivo consenso del Ministero dell'Interno è stabilito per i matrimoni tra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale appartengono) e persone di nazionalità straniera.

Non possono ritenersi di nazionalità straniera, avuto presente il disposto dell'articolo in esame e quello dell'art. 4, nonché le disposizioni della legge sulla cittadinanza italiana:

- a) - gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana, siano originari di territori etnicamente italiani, ma politicamente non facenti parte del Regno;
- b) - gli italiani per nascita e i loro figli, anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.

Debbono, altresì, essere subordinati al consenso del Ministro dell'Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine, che abbiano successivamente acquistato, per concessione personale, la cittadinanza italiana.

La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni.

La richiesta deve essere fatta dal cittadino italiano, mediante istanza da presentarsi all'ufficio comunale, corredata delle copie degli atti di nascita degli interessati e di quei documenti che valgano a comprovare le dichiarazioni fatte.

Dalla istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione, il luogo di residenza e l'attuale recapito delle parti. Della presentazione della istanza dovrà essere rilasciata ricevuta con l'indicazione della data.

Il Podestà trasmetterà immediatamente l'istanza al Prefetto, il quale, premessa una *rapida* indagine circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese e circa l'opportunità del chiesto consenso in base alle singole situazioni, trasmetterà *di urgenza* l'istanza stessa, con le proprie osservazioni, al Ministero dell'Interno - Direzione Generale per la Demografia e la Razza - in piego raccomandato.

Il Ministero comunicherà il provvedimento al Comune e, per notizia, al Prefetto.

Il Podestà che ha avuto comunicazione del provvedimento ministeriale, ne darà immediata notizia all'interessato.

Dovrà porsi ogni cura perché gli adempimenti di cui sopra non rechino pregiudizio al normale e sollecito svolgimento delle procedure matrimoniali e perché gli accertamenti da parte dei Prefetti siano precisi nei riguardi degli elementi suscettibili di diretto e rapido controllo, mentre là dove non sia possibile una rapida indagine dovrà farsene espressamente avvertito il Ministero.

E', poi, evidente che non dovranno essere inviate al Ministero quelle istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in contrasto col divieto di cui all'art. 1 della legge e quelle dalle quali risulti in maniera indubbia la nazionalità italiana di entrambi i nubendi, a termini dell'art. 4 della legge. Nei casi dubbi, le istanze dovranno essere sempre inoltrate al Ministero.

Art. 3 - 11 divieto, per tutti i dipendenti di Enti Pubblici, di contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera importa - salvo che nei casi e per il periodo transitoriamente previsti dall'art. 18 della legge - la perdita dell'impiego e del grado.

Tale perdita ha luogo de iure, e non deve essere, pertanto, preceduta da un procedimento disciplinare né da una pronuncia del consiglio di amministrazione; deve essere, soltanto, dichiarata dal capo dell'amministrazione dalla quale dipende chi ha contravvenuto al divieto.

L'accertamento dell'infrazione prevista dall'art. 3 è facile, ove si consideri che essa può avvenire, di regola, solo nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato senza il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; del qual caso - a termini dell'art. 7 - l'Ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alla trascrizione del matrimonio religioso è tenuto a fare denuncia.

Art. 5, 6, 7 - L'obbligo imposto all'Ufficiale di Stato Civile di accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni di parte, la razza e lo stato di cittadinanza di coloro nel cui riguardo si chiedono le pubblicazioni di matrimonio ha lo scopo di fornire, all'Ufficiale predetto, gli indispensabili elementi di giudizio per stabilire se, nel caso, ricorra l'applicabilità degli art. 1 e 2 della legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile che abbia dubbi circa l'appartenenza di una persona ad una determinata razza deve prospettare il caso al Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) trasmettendo ogni utile documento prodotto dalle parti.

E', poi, frequente il caso che le richieste di pubblicazioni riguardino cittadini italiani residenti all'estero e che siano fatte, perciò, per il tramite delle Autorità Consolari italiane: in tali circostanze le predette Autorità hanno l'obbligo di accertare la razza dei nubendi prima di trasmettere le richieste di pubblicazioni agli uffici dello Stato Civile competenti e di non dar corso alle richieste che risultino in contrasto con l'art. 1 della legge, inoltrando, invece, le altre, alle quali sarà unita l'eventuale richiesta di consenso, a termini dell'art. 2, corredata dal proprio motivato parere, se trattasi di italiani residenti temporaneamente all'estero. Per i cittadini residenti stabilmente (cioè da oltre tre anni) all'estero, è delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri, per mezzo delle proprie Rappresentanze.

Nel caso di richieste pervenute per il tramite delle Autorità Consolari e dalle quali risultino già effettuate le indagini sulla razza, l'Ufficiale dello Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento al riguardo.

Nell'accertamento dello stato di cittadinanza, deve aversi riguardo non solo alla situazione attuale, ma anche al modo di acquisto della cittadinanza, affinché si possa dedurre con esattezza la nazionalità delle parti.

Gli accertamenti da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile devono essere preceduti dalle dichiarazioni, da parte di coloro che richiedono le pubblicazioni, circa la razza e la cittadinanza degli sposi: tali dichiarazioni debbono essere fatte a termini dell'art. 67, ultimo comma, del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile potrà richiedere alle parti la produzione di documenti atti a comprovare le loro dichiarazioni e dovrà, inoltre, verificare le risultanze dei registri di popolazione. E' da tener presente, però, che la richiesta di documenti probatori (certificati di battesimo, ecc), può avvenire solo in casi di dubbio, e che nessun intralcio deve essere recato al sollecito corso delle pratiche.

Per i matrimoni non ancora celebrati, le richieste di pubblicazioni ricevute prima dell'entrata in vigore della legge dovranno essere completate nei sensi anzidetti.

Qualora, dalle dichiarazioni di coloro che richiedono le pubblicazioni o dagli accertamenti eseguiti, l'Ufficiale dello Stato Civile rilevi che il matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero dell'Interno, egli deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale da sottoscrivere, oltre che da lui, dalle parti stesse e dai testimoni. Se, nonostante tale avvertimento, le parti insistessero nella richiesta di pubblicazioni, egli vi darà corso, avvertendo immediatamente il Prefetto della Provincia, il quale riferirà al Ministero dell'Interno.

Nel caso, infine, in cui l'Ufficiale dello Stato Civile fosse egli stesso richiesto della celebrazione del matrimonio senza il consenso o contro il provvedimento negativo del Ministro dell'Interno, egli non procederà alla celebrazione se prima non avrà fatto constare da apposito verbale, da firmarsi da tutti gli intervenuti, la consapevolezza degli sposi di unirsi in matrimonio contro il disposto dell'art. 2 della legge.

L'Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà quest'ultimo verbale al Procuratore del Re, insieme con la denuncia prevista dall'art. 7, informando, della denuncia stessa, il Prefetto della Provincia.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge l'Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve per la trascrizione l'atto relativo ad un matrimonio religioso che non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, deve, prima di procedere alla trascrizione, fare gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 5; e non procederà alla trascrizione nel caso di matrimonio che risulti celebrato in contrasto con l'art. 1, mentre procederà alla trascrizione, facendo la denuncia di cui all'art. 7 ed informando il Prefetto della Provincia, nel caso di matrimonio che risulti celebrato senza l'osservanza dell'art. 2.

Sulle disposizioni recate dal capo II, relativo agli appartenenti alla razza ebraica, si fa rilevare quanto segue:

Art. 8 - I criteri contenuti in questo articolo per determinare l'appartenenza della razza ebraica hanno carattere fondamentale e, conseguentemente, sono di portata più ampia dell'attuale provvedimento; ad essi, pertanto, occorre fare riferimento nell'applicazione di qualsiasi disposizione di legge che presupponga la nozione dell'appartenenza alla razza ebraica.

Per la lett. a), chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.

Per la lett. b), il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo - anche in questo caso prescindendo dalla religione professata - se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito - per concessione o per matrimonio - la cittadinanza italiana.

Per la lett. d), il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto

manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo deve intendersi qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.

Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1 ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica: se, invece, alla data del 1 ottobre 1938 - XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.

Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell'applicazione dell'art. 8 - applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze giuridiche - e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti, previa una diligente istruttoria da parte delle Prefetture, al Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza), a termini dell'art. 26 della legge.

Art. 9 - In attesa dell'emanazione di apposite norme, si segnala la necessità che, nella formazione di tutti i nuovi atti di Stato Civile ed in occasione di ogni nuova variazione nei registri di popolazione, sia richiesta l'indicazione della razza alla quale appartengono le persone cui gli atti si riferiscono. Qualora venga denunciata l'appartenenza alla razza ebraica, dovrà eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti medesimi, in maniera che tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi possano, poi, farne espressa menzione; nessuna annotazione, invece, dovrà, per ora, farsi per l'appartenenza ad altre razze.

Su questo articolo, la cui precisa attuazione costituisce presupposto indispensabile perché abbiano piena efficacia tutte le disposizioni di legge nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si chiama la speciale attenzione delle LL. EE. i Prefetti, con preghiera di far presente ai Podestà l'importanza e la delicatezza del compito loro affidato e di volere attentamente vigilare per l'esatto adempimento.

Si chiarisce, intanto, che l'ammenda prevista nell'art. 9, è comminata sia nei confronti del privato che faccia inesatte o false dichiarazioni circa la razza, sia nei confronti del pubblico funzionario (salvo, per questi, l'eventuale procedimento disciplinare) che ometta di richiedere tali dichiarazioni o di farne annotazione, nei casi in cui gli incomberebbe l'obbligo, negli atti che è incaricato di compilare.

Di tutte le denunce relative agli appartenenti alla razza ebraica dovrà essere tenuto conto nella compilazione delle liste di leva, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 lett. a) della legge.

Il 3 comma dell'articolo in esame prevede, inoltre, l'obbligo, da parte della pubblica autorità, di accertarsi e far constare, in tutti gli atti relativi a pubbliche concessioni o autorizzazioni, della eventuale appartenenza degli interessati alla razza ebraica. Tale accertamento si compie attraverso l'esame degli atti menzionati nel 2 comma dell'articolo di cui trattasi.

Art. 10 - Mentre, per l'immediata attuazione delle disposizioni recate dalle lett. a) e b), i Ministeri competenti adotteranno tempestivamente le opportune misure, l'entrata in vigore delle limitazioni giuridiche di cui alle lett. c), d) ed e), è rinviata sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione.

Art. 11 - Il provvedimento che privi il genitore di razza ebraica della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, nel caso previsto nell'art. 11 della legge, può essere provocato anche dall'autorità politica, la quale deve, in questo caso, prima di interessare il Pubblico Ministero, riferire al Ministero dell'Interno.

Art. 12 - Ai fini dell'applicazione di questo articolo deve aversi riguardo, per determinare quali persone rientrino nella categoria dei domestici, alla natura manuale dei servizi di fatto prestati dai dipendenti alla famiglia nel suo complesso, o ai singoli membri di essa, qualunque sia la denominazione loro attribuita. Un indizio della qualità di domestico è, evidentemente, costituito dal possesso del libretto di assicurazione obbligatoria per gli addetti ai servizi familiari; ma là dove questo indizio manchi, deve vigilare perché la disposizione dell'art. 12 non sia frustrata mediante l'attribuzione, al personale di cui trattasi, di qualifiche non rispondenti alla natura delle mansioni effettivamente esercitate.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza può, peraltro, discrezionalmente valutare speciali motivi di opportunità per consentire il mantenimento di domestici ariani al servizio di famiglie miste,

composte, cioè, di un coniuge ariano e dell'altro ebreo: ciò soprattutto quando i figli siano da considerarsi ariani e sia, perciò, consigliabile che essi restino affidati a persone di servizio o di vigilanza ariane.

Per i bambini, inoltre, che a norma di legge debbano considerarsi non appartenenti alla razza ebraica pur essendo nati da matrimonio misto, è ammessa la prestazione di nutrici ariani.

I Prefetti delle Provincie, infine, per delega del Ministero dell'Interno, potranno autorizzare caso per caso, per comprovato bisogno di speciale assistenza a causa dell'età avanzata o di malferma salute, e quando non vi sia possibilità di assistenza familiare e sia impossibile ricorrere a prestazioni di infermiere professionali, il mantenimento di domestici già in servizio presso famiglie ebraiche.

Art. 13 - Questo articolo non ha bisogno di particolari illustrazioni. E' d'uopo, tuttavia, avvertire che, come le amministrazioni ivi elencate non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, così le stesse amministrazioni non dovranno d'ora in poi affidare incarichi, appalti ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano, pertanto, vietati anche i semplici rapporti di lavoro (nel senso che la più recente dottrina ha dato a questo termine) fra gli appartenenti alla razza ebraica e le amministrazioni di cui trattasi, nonché gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza.

Per ciò che concerne gli appalti già in corso, il Ministero dell'Interno si riserva di impartire disposizioni, previe intese con i Ministeri interessati.

Art. 14,15,16 - Il riconoscimento di eventuali titoli di discriminazione nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica è rimesso alla discrezionalità del Ministro dell'Interno, che lo concederà (in base all'esame della documentazione trasmessa dagli interessati e, nel caso del numero 6 dell'articolo in esame, sentito il parere dell'apposita commissione) previa una istruttoria intesa ad accertare che non sussistano motivi di demerito. Tale istruttoria è affidata alle LL.EE. i Prefetti, i quali vorranno sentire anche l'avviso dei Segretari Federali, e deve, evidentemente, riguardare anche i componenti la famiglia a favore dei quali è richiesta l'estensione della discriminazione.

L'annotazione del provvedimento, da effettuarsi negli atti dello Stato Civile ed in quelli del Registro di popolazione su richiesta degli interessati, ha luogo mediante l'apposizione, accanto all'indicazione della razza, della dicitura: "discriminato: Decreto Ministro Interno.", seguita dalla firma dell'ufficiale che ha proceduto alla annotazione. Tale annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati richiesti dagli interessati

Art. 17, 24 - Se, a norma dell'art. 17, è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, non è ad essi vietato di recarsi nel Regno e di fermarvisi temporaneamente per ragioni di turismo, diporto, cura o affari.

Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Pubblica Sicurezza) ha già impartito, al riguardo, le necessarie disposizioni agli organi dipendenti, con circolare del 24 ottobre u.s., n. 443/79790.

Lo stesso Ministero ha, inoltre, con la citata circolare, impartito istruzioni circa le modalità per l'uscita dal Regno degli ebrei stranieri, o che abbiano perduto la cittadinanza italiana a norma dell'art. 23, ai quali sia inibito di continuare il loro soggiorno nel Regno oltre il 12 marzo 1939-XVIII.

Si deve avvertire, peraltro, che le disposizioni recate dalla predetta circolare - emanata in seguito al R. D. L. 7 settembre 1938, XVI, n. 1381, il cui contenuto è stato, successivamente, trasfuso con le necessarie modifiche nel R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 - debbono intendersi modificate, in base a quest'ultimo provvedimento legislativo, nella parte che concerne la concessione di restare in Italia fatta agli ebrei che hanno superato il 65 anno di età (in quanto tale requisito dev'essere posseduto alla data del 1 ottobre 1938-XVI, e non al 12 marzo 1939-XVII) e nella parte relativa alla definizione degli appartenenti alla razza ebraica.

Circa le disposizioni transitorie e finali, recate dal capo III si ritiene opportuno notare quanto segue:

Art. 18 - La dispensa, che il Ministro dell'Interno può transitoriamente concedere, in casi speciali, agli impiegati che sarebbero soggetti al divieto dell'art. 3 della legge, deve essere richiesta per il tramite dell'Amministrazione interessata, la quale, nell'inoltrare l'istanza al Ministero dell'Interno, esprimerà il suo avviso in merito, tenuto conto del valore dei motivi che giustificerebbero la deroga al decreto.

Il provvedimento del Ministro dell'Interno sarà comunicato agli interessati per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono.

Art. 19 - L'obbligo della denuncia dell'appartenenza alla razza ebraica incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della legge. E' ovvio, però, che l'obbligo della predetta denuncia, nei riguardi di minori od incapaci, spetti a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della denuncia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.

L'Ufficiale dello Stato Civile annoterà l'appartenenza alla razza ebraica a margine di ogni atto dello Stato Civile e trasmetterà copia del processo verbale agli uffici di Stato Civile di altro Comune in cui si trovassero atti riguardanti le stesse persone.

Curerà, inoltre, che della denunciata appartenenza alla razza ebraica sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del Registro di popolazione.

Delle denunce ricevute, gli uffici comunali dovranno dare immediata comunicazione ai distretti militari competenti, se esse si riferiscano a persone già soggette ad obblighi di leva; ne terranno conto nella formazione delle liste di leva, se le denunce si riferiscano a persone che non sarebbero ancora soggette a tali obblighi.

Art. 20, 21, 22 - La dispensa del personale ebraico attualmente in servizio presso le amministrazioni di cui all'art. 13 della legge, discendendo direttamente dalla legge stessa, non deve essere subordinata ad alcun provvedimento preliminare: in particolare, non sono applicabili né la procedura di dispensa stabilita dall'art. 1 dal R. D. L. 6 gennaio 1927, n. 57, per il personale statale, né le speciali procedure eventualmente previste per gli altri personali.

Non ricorre, infatti, nel caso, la necessità di un giudizio sulla capacità del dipendente o sulle esigenze del servizio: constatata, in base ad elementi assolutamente oggettivi, l'appartenenza alla razza ebraica, la dispensa ne consegue immediatamente, ope legis, e non occorre, per pronunziarla, che una semplice declaratoria del capo dell'amministrazione.

Le disposizioni circa il trattamento di quiescenza, stabilite dall'art. 21, riguardano esclusivamente il personale di ruolo delle amministrazioni statali; al personale non di ruolo, saranno corrisposte le normali indennità di licenziamento previste dagli ordinamenti vigenti, salvo il diverso trattamento che fosse eventualmente per esso previsto da speciali disposizioni.

La disposizione recata dal 1 comma dell'art. 22 si riferisce a quelle Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono per il proprio personale un trattamento di pensione, a carico dell'ente, simile a quello del personale statale.

A tutti i dipendenti ai quali non spetti alcun trattamento di quiescenza è applicabile il 2 comma dell'art. 22.

Art. 23 - Sulla materia dell'art. 23 sono state già diramate ai Prefetti precise istruzioni dal Ministero dell'Interno - Ufficio del Personale - con la circolare 26 novembre u.s., n. 8300 - 81/27057, alla quale si fa, pertanto, richiamo.

Art. 25 - La concessione, fatta agli ebrei di nazionalità straniera che abbiano compiuto il 65 anno di età, di poter continuare il loro soggiorno nel Regno, è personale; casi di eccezionali situazioni di famiglia meritevoli di particolare considerazione potranno, peraltro, essere segnalati al Ministero dell'Interno.

All'istanza con la quale si chiede la concessione di cui trattasi devono essere uniti tutti i documenti atti a comprovare il titolo del richiedente per godere di tale concessione.

Art. 26 - Questo articolo stabilisce la competenza del Ministro dell'Interno a risolvere le questioni relative all'applicazione del provvedimento.

Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l'unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza.

La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implicino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della legge.

Le Autorità alle quali la presente circolare è diretta vorranno prendere buona nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima urgenza per la parte di rispettiva competenza - le occorrenti istruzioni agli organi dipendenti.

Pel Ministro, **Buffarini**

Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 17 (circolare a stampa di 9 pagine).

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 174-183

Roma, 20 Giugno 1941-XIX

Ministero dell'Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Divisione Razza

Prot. N 2251/30 R. Circolare

Ai Prefetti del Regno

OGGETTO: Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.

Come è noto è stata disposta la eliminazione dei nominativi degli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati e delle ditte ebraiche dagli elenchi telefonici e da altre pubblicazioni analoghe.

In relazione a tale disposizione ed allo scopo di facilitarne l'attuazione si prega di disporre che sia consentito alle Società telefoniche italiane di consultare presso gli uffici comunali i dati relativi alle denunce di razza di cui agli art. 9 e 19 del R.D.L. 17.11.1938 N 1728.

Detta consultazione può, del pari, essere consentita a ditte o persone, che curino la compilazione di guide, almanacchi, indicatori ecc. ecc. di notevole interesse.

Qualora qualche Prefettura abbia dei dubbi sulla importanza di queste ultime pubblicazioni e, quindi, sull'opportunità di lasciare consultare gli atti di cui sopra dagli incaricati delle ditte che tali pubblicazioni curano, potrà prospettare il caso al Ministero per le occorrenti istruzioni.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Pei Ministro, LE PERA

Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 3, f. 14, sf. 4.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 184

QUESTIONI EBRAICHE VARIE-MASSIME

DOMESTICI DI RAZZA ARIANA ALLE DIPENDENZE DI FAMIGLIE MISTE

Le famiglie miste possono tenere alle proprie dipendenze domestici ariani solo se ricorrono speciali condizioni da valutarsi dall'Autorità di P.S. e con preventiva autorizzazione dell'Autorità Prefettizia.

PORTIERI

L'esercizio del portierato è stato vietato agli ebrei, anche se discriminati e può essere consentito soltanto in servizio di stabili occupati esclusivamente da ebrei.

Il divieto non è da estendersi agli ariani, coniugati con ebrei e con prole ariana.

COMMERCIO AMBULANTE

L'esercizio del commercio ambulante è stato vietato agli ebrei di tutte le categorie.

Nessuna discriminazione è stata stabilita per quanti avessero coniuge e prole ariana.

D'ordine Superiore la Direzione Generale di P.S. nel dicembre del 1940 aveva consentito una proroga fino al 31 marzo 1941. Venuto a scadere tale termine, la questione, che presenta carattere d'urgenza, date le misere e precarie condizioni di tale categoria di commercianti, è, tuttora, in corso di riesame (Il Partito avrebbe espresso parere contrario ad una nuova proroga).

COMMERCIO STABILE

Nell'ottobre del 1938 in attesa dei provvedimenti legislativi razziali il Ministero delle Corporazioni emanava una circolare con la quale si disponeva il divieto del rilascio di nuove licenze agli ebrei e la sospensione delle domande di trasferimento da ariani ad ebrei.

Non avendo il R.D.L. 9.2.1939 n 126 disposto nulla in materia ed avendo, anzi, confermato la libera attività commerciale degli ebrei purché venga esplicata in aziende di meno di cento dipendenti, la suddetta circolare avrebbe dovuto ritenere superata ed il Ministero delle Corporazioni, più volte, ha sollecitato la definizione di tale materia con un provvedimento legislativo speciale.

La Direzione Generale per la Demografia e la Razza intendendo risolvere tale problema aveva richiesto un elenco delle singole licenze di commercio non potendosi adottare in merito, data la varia natura della materia, un criterio univoco.

Il Ministero delle Corporazioni, fece, però, presente di non essere in grado di fornire un tale elenco e la Demorazza si riservò, quindi, di esprimere il proprio parere, caso per caso, su ogni singola voce, tutte le volte che ne veniva richiesta.

Tale prassi è stata adottata con alquanto rigore anche per le autorizzazioni di P.S.

Numerosissime sono state, difatti, le autorizzazioni di P.S. vietate agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, e il divieto è stato esteso anche a quegli ariani che siano coniugati con persone di razza ebraica. A quegli ariani coniugati con ebrei, però, che siano già titolari, può essere concessa la rinnovazione dell'autorizzazione, fermo restando il divieto di trapasso dal coniuge ebreo al coniuge ariano.

ATTIVITA' COMMERCIALI ED AFFINI PRECLUSE AGLI EBREI DISCRIMINATI O NON

Commercio ambulante

Agenzie d'affari, di brevetti e varie

Commercio dei preziosi

Esercizio arte fotografica
Mediatorato, piazzisti, commissionari
Esercizio tipografie
Vendita oggetti antichi e d'arte, *antiquari*
Commercio libri
Vendita oggetti usati
Vendita articoli per bambini
Vendita apparecchi radio
Vendita carte da gioco
Diploma di ottico ed attività commerciale ottica
Deposito e vendita carburato di calcio
Licenza pescatore dilettante
Impiego gas tossici
Esercizi pubblici di miscita di alcoolici
Raccolta rottami metallici e metalli
Raccolta lana da materassi
Ammissione all'esportazione della canapa
Ammissione all'esportazione di prodotti ortofrutticoli
Vendita di oggetti sacri
Vendita di oggetti di cartoleria
Raccolta di rifiuti

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Allo stato attuale della legislazione non esistono norme dirette a limitare l'esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio da parte di ebrei italiani od apolidi o stranieri.

Dovrebbe quindi concludere che tale ramo di attività sia libero da limitazioni per gli ebrei di tutte le categorie.

(Nota del curatore. Il dattiloscritto originale conteneva la seguente frase, poi barrata con tratti di penna: Tuttavia sono state impartite disposizioni perché non sia consentita l'iscrizione ex-novo nelle anagrafi consiliari di ebrei che intendano iniziare l'attività di rappresentante di commercio).

LICENZE AUTOVEICOLI

A tutti gli ebrei, discriminati o non e comunque coniugati, non può essere consentito di prestare la loro opera in qualità di conducenti di autoveicoli da piazza o da rimessa presso le ditte esercenti pubblici servizi.

PUBBLICITA'

Le ditte o persone di razza ebraica non possono ricorrere alla pubblicità sulla stampa nazionale. Il divieto si estende alle inserzioni di avvisi mortuari ed alle affissioni murali, recanti annunci del genere.

TELEFONI

Dagli elenchi telefonici, dagli annuari, almanacchi, etc., debbono essere eliminati i nominativi degli appartenenti alla razza ebraica anche se discriminati.

Le ditte che abbiano provveduto ad arianizzarsi, ma che abbiano mantenuto l'antica denominazione ebraica, non possono inserire il proprio nominativo negli elenchi telefonici.

TOPONOMASTICA

I provvedimenti razziali devono trovare applicazione anche nel campo della toponomastica mediante la sostituzione di nomi ebraici a luoghi, vie, istituzioni, moli ecc. e con la rimozione di lapidi, ricordanti ebrei.

I provvedimenti relativi debbono essere adottati tempestivamente, quando se ne presenti cioè l'occasione e senza dare speciale rilievo.

FONDAZIONI

Le fondazioni costituite da appartenenti alla razza ebraica il cui scopo vada a beneficio di ariani o di ariani ed ebrei debbono essere disciolte ed il relativo patrimonio deve essere restituito al fondatore o ai suoi eredi ed aventi causa; in mancanza di questi il patrimonio deve essere devoluto alle comunità israelitiche della circoscrizione per il conseguimento di fini analoghi a quelli proposti dal fondatore.

Se si tratti invece di fondazioni costituite esclusivamente a favore di ebrei le medesime potranno essere mantenute nella forma, nella sostanza e nella denominazione salvoché particolari circostanze locali o esigenze di pubblico interesse non consiglino di promuovere lo scioglimento e la devoluzione patrimoniale nei modi sopra indicati.

Un provvedimento legislativo da predisporre in tal senso è in corso di studio e di esame.

SOCCORSI MILITARI

Il genitore di razza ebraica, che abbia il figlio ariano richiamato alle armi, è ammesso al godimento del beneficio del soccorso giornaliero militare di cui alla legge 25. 1.1934, n 115.

ASSISTENZA E.C.A.

Le famiglie bisognose di razza ebraica non debbono essere ammesse all'assistenza invernale degli E.C.A. (salvo casi eccezionali).

INDUSTRIA ALBERGHIERA

Gli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dell'industria alberghiera.

Il divieto deve estendersi anche ai mestieri più umili: uomo di fatica, facchino, ecc.

INDUSTRIA AFFITTACAMERE

Agli ebrei non è consentito di esercitare l'industria del mestiere di affittacamere.

All'ariano coniugato con persona di razza ebraica è fatto divieto dell'esercizio di tale mestiere anche se già fosse titolare della relativa autorizzazione qualora il coniuge ebreo sia seco lui convivente.

FORNITURE STATALI

Ai sensi dell'art. 72 del R.D.L. del 9.2.1939 n. 126 i discriminati possono avere rapporti di affari o forniture con pubbliche amministrazioni. In tal senso aveva disposto il Sottosegretario in data 3

giugno 1939. Tale indirizzo è stato mutato dalla prassi successiva che non consente agli ebrei discriminati di avere rapporti di qualsiasi genere con le pubbliche amministrazioni

RISERVE DI CACCIA

Agli ebrei, anche se discriminati, non debbono essere rilasciate o rinnovare concessioni di riserva di caccia.

Tale divieto è stato ispirato dalla considerazione che la riserva di caccia costituisce una manifestazione di ricchezza e di ostentazione di lusso.

USO APPARECCHI RADIO

Gli ebrei non possono detenere apparecchi radio-riceventi

Eccezionalmente il Ministero dell'Interno (Dir. Gen. P.S.), su proposta delle Prefetture, potrà consentire l'uso della radio ad ebrei, che abbiano innegabili benemerienze verso il Regime ed il Paese.

Le famiglie miste possono detenere la radio se i componenti ariani risultino di sentimenti fascisti.

VILLEGGIATURE

(Disposizioni per l'estate 1941)

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono recarsi in località marine o montane di villeggiatura. Tale divieto non deve applicarsi 1) nei confronti di coloro che abbiano necessità di recarsi in detti luoghi per motivi di salute purché non siano località di lusso; 2) nei confronti di proprietari di case purché non site in località di lusso; 3) nei confronti di famiglie miste anche se non accompagnate, temporaneamente, dal componente ariano.

STATO CIVILE

1) Annotazioni su certificati

Come è noto l'art. 9 della legge per la Difesa della Razza dispone l'annotazione e la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica sui registri di stato civile e di popolazione e sui relativi estratti e certificati.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate da pubbliche autorità devono recare uguale menzione. Tale disposizione è stata estesa a tutti i titoli di polizia.

2) Indicazione della razza

Il nuovo ordinamento dello stato civile, prescrive agli articoli 73, 46, 126, 140 che nel testo di alcuni atti di stato civile deve essere indicata indistintamente per tutti la razza di appartenenza.

In relazione a tale disposto sorge la questione, tuttora insoluta, circa la qualifica di razza da adoperare al riguardo.

Poiché il disposto dell'art. 9 della Legge prescrive l'annotazione e la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica nei registri di stato civile e della popolazione e nei relativi certificati, si riterrebbe opportuno che le annotazioni da esporre dovessero essere le seguenti:

1 - appartenenti alla razza ebraica per gli ebrei di razza o dichiarati tali;

2 - non appartenenti alla razza ebraica per tutti indistintamente i discendenti da matrimonio misto dichiarati non appartenenti alla razza ebraica con decreto del Ministero dell'Interno.

Poiché agli effetti razziali gli attestati di stato civile hanno valore probatorio e l'accertamento razziale di tutti i misti deve essere fatto dal Ministero è opportuno che la decisione risulti annotata.

Ciò anche per evitare che gli ebrei possano sfuggire comunque al controllo, ciò che potrebbe verificarsi qualora le annotazioni fossero limitate soltanto ad alcuni casi.

3) Annotazioni di ufficio

Nei confronti di ebrei italiani trasferitisi all'Estero senza ottemperare all'obbligo della denuncia può disporsi l'annotazione in base alle risultanze del censimento?

Si riterrebbe che dovrebbe disporsi l'annotazione nei confronti di quanti nella scheda di censimento si siano dichiarati ebrei e che si debba richiedere ai Comuni l'elenco dei censiti che non si siano dichiarati ebrei e disporre l'accertamento d'ufficio.

4) Omesse denunce di razza

E' stato disposto che gli Uffici di stato civile non debbono rifiutare l'accettazione di denunce di razza presentate tardivamente.

Detti Uffici provvederanno, peraltro, a promuovere a carico degli inadempimenti o degli adempimenti tardivi l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, sempreché non siano evidenti la buona fede degli interessati o la forza maggiore che abbia loro impedito di ottemperare tempestivamente all'obbligo in questione.

5) Certificati di arianità. Conseguenze dell'omessa denuncia

Molte amministrazioni statali e parastatali in occasione di bandi di concorsi, di aste ecc. richiedono spesso, tra gli altri documenti, certificati di arianità.

Con apposita circolare il Ministero dell'Interno ha fatto presente che, a norma delle disposizioni vigenti, gli Ufficiali dello stato civile non sono tenuti a rilasciare un attestato del genere in quanto lo stato della non appartenenza alla razza ebraica deve ritenersi comprovato, a tutti gli effetti di legge, dalla mancanza dell'annotazione di razza ebraica sui certificati e sugli estratti degli atti dello stato civile, rilasciati in data posteriore al 10 marzo 1939.

In conseguenza di tale circolare potrebbe verificarsi che l'ebreo che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia, può celare la propria appartenenza di razza ed ovviare, quindi, alle limitazioni previste dalle leggi razziali con la semplice esibizione di un certificato di nascita non recante l'annotazione.

SCUOLE

Nel campo dell'insegnamento privato deve essere eliminata ogni e qualsiasi influenza ebraica.

Agli insegnanti di razza ebraica non è, quindi, consentita qualsiasi attività didattica privata nei confronti di alunni ariani.

Nelle biblioteche di stato non possono accedere appartenenti alla razza ebraica.

Agli studenti ammessi, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 15.11.1938 n. 1728, a proseguire gli studi può essere consentito l'accesso a musei, gallerie e biblioteche.

PROFESSIONISTI STRANIERI DI RAZZA EBRAICA

La legge 29 giugno 1939 n. 1054, che regola l'esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.

Ovviando a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità.

FARMACISTI DI RAZZA EBRAICA

I farmacisti di razza ebraica discriminati possono esercitare, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1054, la propria professione anche nei confronti di ariani.

D'intesa con la Direzione Generale della Sanità Pubblica è stata proposta l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che limiti l'esercizio della professione di farmacista per tutti gli ebrei ai casi previsti dall'art. 21 lett. B della citata legge.

Il Gabinetto del Ministro ha aderito alla proposta.

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Si verificano in pratica casi di collaborazione professionale nella stretta familiare ossia tra padre e figlio, l'uno ebreo e l'altro ariano, nonché tra coniuge ebreo e coniuge ariano.

D'ordine Superiore è stato disposto che tali casi potranno essere risolti di volta in volta che si presenteranno.

SPETTACOLO

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dello spettacolo; detto divieto deve trovare la più lata applicazione, sia che si riferisca alla partecipazione finanziaria di imprese industriali, sia che si riferisca ai più umili mestieri (operai, uomini di fatica, personale di pulizia ecc.).

In proposito è in corso di emanazione un provvedimento legislativo, predisposto dal Ministero della Cultura Popolare. (*Nota del curatore.* Una aggiunta manoscritta corregge la prima affermazione in: E' stato emanato).

COOPERATIVE

I soci di razza ebraica, anche se discriminati, di cooperative aderenti o dipendenti dall'E.N.C. dovranno essere eliminati da detti enti assicurando loro il rimborso del capitale versato.

SODALIZI

Gli ebrei, in omaggio al principio della separazione delle razze, sono stati eliminati da tutti i sodalizi aventi carattere culturale, morale, sportivo, sociale, ecc.

CREDITO ASSICURAZIONE BORSE

Nel settore del Credito e delle Assicurazioni gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività.

Gli ebrei non possono accedere nei locali delle Borse.

AMMISSIONE AI CONTINGENTI D'IMPORTAZIONE

Ai contingenti di importazione possono essere ammesse soltanto quelle ditte ebraiche i cui titolari siano stati discriminati.

Le ditte miste, ossia quelle formate da soci ariani ed ebrei, possono essere ammesse ai contingenti di importazione soltanto se i soci di razza ebraica siano stati discriminati.

DONAZIONI

L'art. 6 del R.D.L. 9.2.1939 n. 126, entro un termine di sei mesi, ha consentito ai cittadini di razza ebraica di donare i loro beni immobili ai propri discendenti di razza ariana, al coniuge non considerato ebreo oppure ad enti ed istituti di educazione e di assistenza.

Di tale facoltà han fatto largo uso gli ebrei frequentemente riservandosi a proprio favore l'usufrutto o sottoponendo la donazione a condizione e modalità varie.

Il Ministero dell'Interno ha, costantemente, espresso parere che le donazioni sottoposte a riserva di usufrutto non dovessero essere ritenute valide.

Il Ministero delle Finanze e quello della Giustizia, diversamente opinando, hanno insistito sulla validità di siffatte donazioni ed hanno fatto presente che, allo stato attuale della legislazione, non possa farsi a meno dall'emanare una norma legislativa apposita, che sancisca il divieto di consentire donazioni sottoposte a riserva di usufrutto e disposte da ebrei valendosi della facoltà di cui al citato art. 6.

Il Sottosegretario ha disposto che fosse emanata una norma legislativa specifica.

La decisione del Sottosegretario non ha avuto seguito.

EBREI STRANIERI

Gli ebrei stranieri non sono soggetti alle limitazioni patrimoniali previste dall'art. 10 del R.D.L. 17.11.1938, n. 1728 e dal R.D.L. 9.2.1939, n.126.

EBREI ALLE DIPENDENZE DI STABILIMENTI AUSILIARI

Gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, debbono essere senza indugio estromessi dagli stabilimenti ausiliari sia che si tratti di dirigenti o di impiegati, o di semplici operai.

RILASCIO DI PERMESSO PER RICERCHE MINERARIE

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere rilasciati permessi per ricerche minerarie.

AMMINISTRAZIONI DI STABILI O DI CONDOMINIO

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere amministratori di case o condomini anche parzialmente di proprietà di ariani e da questi abitate. (Circolare telegrafica della P.S. n. 442/21167 del 6 aprile 1941).

ELENCHI DI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati non può essere consentita l'iscrizione negli elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari.

ATTIVITA' DOGANALI

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono esplicare qualsiasi attività doganale, compresa quella di spedizioniere doganale.

ELENCHI COMMERCianti DI LEGANTI IDRAULICI ECC.

Gli ebrei anche se discriminati non possono essere iscritti negli elenchi dei commercianti di leganti idraulici, lampade, pile tascabili e marmi.

BREVETTO PILOTI CIVILI

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non può essere rilasciato il brevetto di pilota civile. Ai medesimi dev'essere inibita qualsiasi attività di volo.

ALLEVAMENTO COLOMBI VIAGGIATORI

Agli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, stranieri od apolidi non può essere concessa l'autorizzazione per l'allevamento di colombi viaggiatori.

ESECUZIONE DI OPERE EDILI

Il nulla osta per la esecuzione di opere edilizie da parte di ebrei può essere rilasciato purché con esse non vengano ad oltrepassarsi i limiti di proprietà immobiliare stabiliti dall'art. 10 del R.D.L. 17.11.1938 XVII n. 1728 e dall'art. 3 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, salvo si tratti di discriminati nel qual caso il detto nulla osta può rilasciarsi senza limitazione.

ASSEGNAZIONI DI PRODOTTI OCCORRENTI PER L'AGRICOLTURA

I commercianti di razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere ammessi alla ripartizione dei contingenti di prodotti occorrenti per l'agricoltura.

CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere soci di Consorzi Agrari provinciali.

BIBLIOTECHE

Alle persone di razza non ariana è inibito l'accesso nelle biblioteche pubbliche e governative. In casi di dubbio dovranno essere eseguiti gli opportuni accertamenti, mediante l'esame dei documenti di identità personale (circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 10 febbraio 1942).

ALBO NAZIONALE DEI COMMERCianti GROSSISTI DI TESSILI

Nell'albo nazionale dei commercianti grossisti di tessili non possono essere iscritti gli appartenenti alla razza ebraica non discriminati.

Archivio Centrale dello Stato-Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 2, f. 6 (dattiloscritto di 15 pagine, privo di firma e di data ma risalente sicuramente all'aprile 1942).

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 185-196

30 novembre 1943

A tutti i Capi delle Provincie Libere

Nr. 5. Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:

1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia.

Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

Ministro Interno **Buffarini**

Archivio Centrale dello Stato-Roma, RSI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto b. 57, cat. 3.2.2, f. 2012 (cfr. Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, quarta edizione, Torino 1988, p. 447). Il documento è conservato nei Fondi Prefettura di vari Archivi di Stato provinciali con la data di ricevimento 1 dicembre 1943.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 198